

**Bruxelles, 12 ottobre 2026
(OR. en)**

**13839/26
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0232(COD)**

**CODEC 1817
SOC 637
EMPL 370
SAN 705**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazione

**La Commissione ha chiesto che la seguente dichiarazione sia iscritta nel processo verbale
del Consiglio**

Al fine di prevenire o ridurre l'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione, la direttiva 2004/37/CE stabilisce una gerarchia di misure tecniche e organizzative. In tale contesto, i dispositivi di protezione individuale (DPI), in particolare i dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie, dovrebbero essere utilizzati come ultima risorsa.

Per garantirne la piena efficacia, i DPI dovrebbero essere selezionati in modo da essere adeguati ai rischi connessi, senza creare di per sé alcun rischio aggiuntivo. Esso dovrebbe corrispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche e dello stato di salute del lavoratore e adattarsi correttamente a chi lo indossa, dopo ogni necessaria regolazione, conformemente agli articoli 4 e 5 della direttiva 89/656/CEE. I DPI dovrebbero inoltre essere conformi alle pertinenti disposizioni dell'Unione in materia di progettazione e fabbricazione per quanto riguarda la sicurezza e la salute, in particolare il regolamento (UE) 2016/425.

Inoltre, è necessario garantire che i DPI siano mantenuti in buone condizioni di funzionamento e in condizioni igieniche soddisfacenti attraverso le necessarie misure di manutenzione, riparazione e sostituzione. Poiché l'uso di DPI, principalmente dispositivi di protezione delle vie respiratorie e tute protettive, può avere un impatto sulla salute dei lavoratori, possono essere necessarie interruzioni.

Di conseguenza, nella CMRD VI sono state aggiunte due disposizioni per affrontare tali questioni:

- La prima disposizione aggiunge un comma all'articolo 5, paragrafo 5, e chiarisce che le "misure di protezione individuale" di cui all'articolo 5 "Prevenzione e riduzione dell'esposizione" (5), lettera g), comprendono i DPI e che dovrebbero essere utilizzate nel rispetto della gerarchia delle misure di controllo e della direttiva 89/656/CEE.
- L'articolo 10 "igiene e protezione individuale" è integrato dal paragrafo 2, lettera a), che affronta l'impatto dei DPI sulla salute dei lavoratori. Qualora i datori di lavoro individuino che i DPI sono necessari conformemente alla gerarchia delle misure di controllo, valutano eventuali rischi aggiuntivi creati dall'uso dei DPI e determinano la durata e la frequenza delle pause regolari. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, possono essere prese in considerazione le interruzioni richieste o previste da altre disposizioni giuridiche o pratiche esistenti, purché siano conseguiti gli obiettivi perseguiti dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera a).
